

Allegato A)
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
"BALLIAMO SUL MONDO"

TITOLO I

Denominazione - sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Reggio Emilia, Via Verri n. 11, un'associazione che assume la denominazione "associazione sportiva dilettantistica **BALLIAMO SUL MONDO**", in breve "A.S.D. Balliamo sul mondo"

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva per cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - oggetto

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di:

- Promuovere, diffondere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina legata alla valorizzazione della danza e della cultura tradizionale/popolare in tutte le sue forme;

Manuela Giuroni
Magribelli

Christine Conari
Roberto Secher

- Promuovere la diffusione della danza sia come strumento ricreativo, sia come strumento di socializzazione e incontro fra persone di origini diverse;
- Promuovere e organizzare corsi, seminari, stages e momenti di animazione in ambito di feste per adulti e per bambini;
- Promuovere la formazione di insegnanti di danza, operatori sociali, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori e chiunque altro intenda utilizzare la danza come strumento di socializzazione e/o conoscenza delle altre culture;
- Organizzare iniziative di incontro fra le varie culture presenti sul territorio della provincia di Reggio Emilia e zone limitrofe;
- Promuovere iniziative culturali e ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- Realizzare incontri periodici, convegni, assemblee, mostre, spettacoli.

Manuela Giacomini
Manuela Belli

L'Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soggetti collettivi che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Antonino
Roberto
Concetta
Secheretti

Art. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Manuela Giannini
Acquardo Lechi

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Christina Corradi
Roberto Lechi

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio devono essere motivate e comunicate.

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;

- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di

Manuela Guirion
Margherita Falla

Aristide Bonanni
Roberto Secehed

distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio finanziario

Art. 11 – L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Art. 12

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 4 (quattro) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblea

Art. 13

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Alla Assemblea compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) approvare le modifiche statutarie;
- e) deliberare lo scioglimento della associazione.

Manuela Guizzoni
Roberto Secchi

Christina Bonarini
Roberto Secchi

L'Assemblea dell'associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Manuela Guicciardi

Magdalena Polk

Giustina Bonarini

Roberta Secherre

Presidente

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Manipie Ghisani
Massimiliano Rold

TITOLO VI

Convenzioni

Art. 16

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle operanti per finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18

Per quanto qui non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge.

Giustina Bonari
Roberto Sacchetti